



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 luglio 2007.*

**LEGGE 25 LUGLIO 2007 N.90**

**ATTUAZIONE DELL'ACCORDO FRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE  
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER IL RINNOVO DEGLI EFFETTI ECONOMICI  
DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PUBBLICO IMPIEGO PER IL BIENNIO 2007-2008  
– MODIFICA ALLEGATO "F" ALLA LEGGE ORGANICA**

**Art.1**

Le retribuzioni dei pubblici dipendenti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 sono quelle risultanti dalle tabelle allegate ai nn.1a e 1b.

Le retribuzioni di cui al comma precedente si applicano al personale dipendente del Settore Pubblico Allargato, con le decorrenze indicate nelle citate tabelle.

**Art.2**

Le pensioni a regime Stato, erogate a norma della Legge 8 marzo 1927 n.7 e sue integrazioni e modifiche, sono adeguate in base alle tabelle di cui all'articolo 1, calcolate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 28 gennaio 1982 n.12 e dell'articolo 3 della Legge 30 marzo 1993 n.52.

**Art.3**

L'Allegato "F" alla Legge Organica è modificato come da tabelle allegate ai nn.2a e 2b.  
Le retribuzioni sono stabilite dalle citate tabelle e decorrono dalla data in esse indicata.

**Art.4**

Le indennità e le retribuzioni accessorie previste dalle vigenti normative restano quelle stabilite dall'articolo 4 della Legge 25 aprile 2003 n.54.

**Art. 5**

All'onere finanziario a carico del Bilancio dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in Euro 2.320.000,00 per l'esercizio 2007 e in Euro 4.660.000,00 per l'esercizio 2008, si provvede mediante imputazione della maggiore spesa sui pertinenti capitoli di bilancio riferiti alle spese di personale e relativi alle categorie "Oneri retributivi degli Organi

Istituzionali”, “Personale in attività” e “Personale in Congedo” e previo trasferimento della occorrente disponibilità dal cap. 1-3-2650 “Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato,” sulla base degli stanziamenti all’uopo stabiliti con Legge di Bilancio 18 dicembre 2006 n.135.

#### **Art.6**

Gli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge posti a carico degli Enti del Settore Pubblico Allargato e così stimati:

Istituto per la Sicurezza Sociale

Euro 863.068,00 per l’esercizio 2007 e Euro 1.734.756,00 per l’esercizio 2008;

Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

Euro 233.630,00 per l’esercizio 2007 e Euro 476.613,00 per l’esercizio 2008;

Azienda Autonoma di Stato di Produzione

Euro 45.885,15 per l’esercizio 2007 e Euro 92.239,38 per l’esercizio 2008;

Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica

Euro 42.100,00 per l’esercizio 2007 e Euro 84.250,00 per l’esercizio 2008;

Università degli Studi

Euro 36.111,24 per l’esercizio 2007 e Euro 74.715,45 per l’esercizio 2008;

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese

Euro 17.850,51 per l’esercizio 2007 e Euro 38.792,85 per l’esercizio 2008;

Ente Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima

Euro 3.100,00 per l’esercizio 2007 e Euro 6.250,00 per l’esercizio 2008;

troveranno copertura mediante utilizzazione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa dei bilanci dei singoli Enti interessati, all’uopo espressamente autorizzati con Legge di Bilancio 18 dicembre 2006 n.135.

#### **Art.7**

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

#### **Art.8**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 25 luglio 2007/1706 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Alessandro Rossi – Alessandro Mancini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*